



Comune di Serrara Fontana

Città Metropolitana di Napoli

STAZIONE DI CURA SOGGIORNO E TURISMO ESTIVA ED INVERNALE

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO PREFETTIZIO (Assunti i poteri del Consiglio Comunale)

N. 3 del Reg.
data 29.06.2021

**OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE, NUMERO E
SCADENZE RATE DI VERSAMENTO DELLA TASSA RIFIUTI
(T.A.R.I.) 2021**

L'anno **DUEMILAVENTUNO** il giorno **VENTINOVE** del mese di **GIUGNO** alle ore 12,00 nella sala delle adunanze della Sede Comunale.

IL SUB COMMISSARIO PREFETTIZIO CON FUNZIONI VICARIE

Dr.ssa Anna Annunziata, in virtù dei poteri conferitigli con Decreto Prefettizio n. 148069 del 13.05.2021 e con decreto del Commissario Prefettizio dott.ssa Sabrina D'Angeli ns.prot. n° 4191 del 20.05.2021, con l'assistenza del Segretario Comunale Dott.ssa Maria Grazi Loffredo.

Assunti i poteri del

CONSIGLIO COMUNALE

Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. del 18.08.2000 n. 267, provvede a deliberare sull'argomento indicato in oggetto.

IL SUB COMMISSARIO PREFETTIZIO

Esaminata la proposta di deliberazione allegata alla presente sotto la lettera "A";



Comune di Serrara Fontana

Città Metropolitana di Napoli

STAZIONE DI CURA SOGGIORNO E TURISMO ESTIVA ED INVERNALE

"All A"
proposto

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO
SOTTOPONE AL SUB COMMISSARIO PREFETTIZIO CON I POTERI DEL
CONSIGLIO COMUNALE LA SEGUENTE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AD**

**OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE, NUMERO E SCADENZE RATE DI
VERSAMENTO DELLA TASSA RIFIUTI (TA.RI.) 2021**

VISTI:

- l'articolo 1, comma 169, della L. 296/2006 che dispone *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*;
- l'articolo 174, comma 1, del D. Lgs. 18-8-2000 n. 267 che, rinviando all'articolo 151 comma 1 del medesimo Decreto, dispone che *"gli enti locali [...] deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre"*;
- VISTO l'articolo 30 comma 4 del D.L. 41/2021 che ha prorogato al 30 aprile 2021 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione, precedentemente fissato al 31 marzo dal Decreto del Ministero dell'Interno del 13 gennaio 2021;
- OSSERVATO che l'articolo 3, comma 2 del D.L. 56/2021 ha ulteriormente prorogato al 31 maggio il termine per approvare il bilancio di previsione 2021;
- PRESO ATTO che l'articolo 52 del DL 73/2021 ha stabilito *"gli enti locali che hanno incassato le anticipazioni di liquidità di cui al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti è differito al 31 luglio 2021: a) ...omissis... b) il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021-2023 di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267"*.
- OSSERVATO che l'articolo 30 comma 5 del D.L. 41/2021 ha stabilito che: *"Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe ed i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021"*;



Comune di Serrara Fontana

Città Metropolitana di Napoli

STAZIONE DI CURA SOGGIORNO E TURISMO ESTIVA ED INVERNALE

- l'articolo 27, comma 8, della L. n. 448/2001 il quale, sostituendo il comma 16 dell'art. 53 della L. n. 388/2000, ha disposto che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

RICHIAMATI i commi da 641 a 668 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013 e ss. mm.ii., i quali

contengono la disciplina della tassa sui rifiuti e in particolare:

- il comma 652, ai sensi del quale "... Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1 ..."
- il comma 654 ai sensi del quale "... In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla



Comune di Serrara Fontana

Città Metropolitana di Napoli

STAZIONE DI CURA SOGGIORNO E TURISMO ESTIVA ED INVERNALE

normativa vigente ...”;

- il comma 654 bis ai sensi del quale “... Tra le componenti di costo vanno considerati anche gli eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili con riferimento alla tariffa di igiene ambientale, alla tariffa integrata ambientale, nonché al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) ...
- il comma 655 ai sensi del quale “... Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti ...”;

OSSERVATO che l'articolo 1, comma 683, della L. 147/2013 prevede “*Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia [...]*”;

VISTO il Regolamento per la Disciplina della Tassa Rifiuti approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. .12 del 01.09.2014 e successivamente modificato con Deliberazioni di Consiglio Comunale n. 14 del 30 luglio 2020

VISTI:

- l'articolo 1 comma 527 della Legge 205/2017 che ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga»;
- la Deliberazione 443/2019/R/Rif emanata in data 31 ottobre 2019 dall'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente con la quale è stato delineato il nuovo Metodo Tariffario (MTR) ai fini della definizione delle componenti di costo ammesse a copertura tariffaria da inserire all'interno del Piano finanziario;
- la Deliberazione 3 marzo 2020, n. 57 di ARERA rubricata “*Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio di procedimento*”



Comune di Serrara Fontana

Città Metropolitana di Napoli

STAZIONE DI CURA SOGGIORNO E TURISMO ESTIVA ED INVERNALE

per la verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell'ente territorialmente competente";

- la Determinazione 2/DRIF/2020 di ARERA con cui l'Autorità ha fornito chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 443/2019/r/rif (MTR) e definizioni delle modalità operative per la trasmissione dei piani economico finanziari;

RILEVATA l'intensa attività dell'Autorità per la Regolazione di Energia Reti e Ambiente (ARERA) che ha condotto la stessa ad intervenire a più riprese sugli atti dalla stessa già emanati a fine 2019, in particolare con i seguenti atti:

- Deliberazione 158/2020/R/Rif avente ad oggetto la "Adozione di misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell'emergenza da covid-19";
- Documento per la Consultazione 189/2020/R/Rif relativo agli orientamenti per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani in considerazione dell'emergenza epidemiologica;
- Deliberazione 238/2020/R/Rif avente ad oggetto la "Adozione di misure per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per il periodo 2020-2021 tenuto conto dell'emergenza epidemiologica da covid-19"

per apportare una serie di modifiche talvolta decisamente rilevanti all'impianto MTR ed in generale alla disciplina della determinazione dei costi efficienti ammessi a copertura tariffaria;

CONSIDERATA la complessità della nuova disciplina introdotta da ARERA, che ha comportato evidenti discontinuità con il precedente processo di costruzione del Piano Finanziario TARI, disciplinato all'articolo 6 della Deliberazione 443/2019/R/Rif che ha previsto *"Sulla base della normativa vigente, il gestore predispose annualmente il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR, e lo trasmette all'Ente territorialmente competente [...] Sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti"*, in particolare in relazione ai seguenti aspetti:



Comune di Serrara Fontana

Città Metropolitana di Napoli

STAZIONE DI CURA SOGGIORNO E TURISMO ESTIVA ED INVERNALE

- l'identificazione del Gestore ha comportato criticità, in quanto ARERA ha individuato lo stesso definendolo *"il soggetto affidatario del servizio integrato di gestione dei RU, ivi inclusi i comuni che gestiscono in economia"*: tuttavia il ciclo integrato di Gestione dei Rifiuti come organizzato in questo Comune non prevede l'individuazione univoca di un soggetto; l'Autorità è recentemente intervenuta per affermare che anche il Comune può rivestire il ruolo di Gestore per la componente relativa alla Gestione delle Tariffe, di fatto ponendo anche in capo a questo Ente l'onere di sviluppare un proprio Piano Finanziario riferito soltanto alle componenti relative lo svolgimento del servizio citato;
- in questo quadro complesso, la definizione dei costi come disciplinata dal Metodo Tariffario (MTR) di cui all'Allegato A alla Deliberazione 443/2019 comporta regole assai complesse e redatte in conformità ed in relazione alla gestione privatistica del bilancio, senza fornire agli Enti Locali chiavi di lettura univoche, comportando incertezze e rischi di sovrastime o sottostime dei costi che si rifletterebbero sulle tariffe applicate all'utenza finale;

CONSIDERATO che l'articolo 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, c.d. "Decreto Crescita", al comma 1 ha apportato modifiche all'articolo 13 del D.L. 201/2011, convertito in legge 214/2011, introducendo l'articolo 15-ter che prevede *"A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. [...] In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente"*;

VISTA la Circolare n. 2 del 22 novembre 2019 del Dipartimento delle Finanze, del Ministero Economia e Finanze che, commentando il disposto dell'art. 15 -bis del D. L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, ha stabilito: *"Il sistema delineato richiede, pertanto, in primo luogo, che almeno una rata della TARI sia fissata dal comune*



Comune di Serrara Fontana

Città Metropolitana di Napoli

STAZIONE DI CURA SOGGIORNO E TURISMO ESTIVA ED INVERNALE

in data successiva al 30 novembre di ciascun anno, ed eventualmente anche nell'anno successivo, in modo che il saldo sia determinato sulla base delle deliberazioni tariffarie pubblicate alla data del 28 ottobre, e, in secondo luogo, che l'ente locale stabilisca come ripartire tra rate di acconto e saldo l'importo complessivo dovuto per ciascun anno. Qualora, dunque, le disposizioni regolamentari vigenti in ciascun comune non risultino coerenti con il descritto meccanismo di versamento, le stesse andranno opportunamente adeguate, ferma restando, ovviamente, la facoltà di stabilire le rate di versamento della TARI con apposita deliberazione annuale anziché nel corpo del regolamento di disciplina del tributo";

RITENUTO di disciplinare all'interno del presente provvedimento le scadenze e le misure per il versamento della Tassa Rifiuti;

VISTO l'articolo 13 comma 15 e 15-bis del D. L. n. 201 del 2011, che in ordine all'obbligo di trasmissione al MEF delle deliberazioni e le relative modalità, ai fini della pubblicazione sul sito internet www.finanze.gov.it, disciplina: "15. A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. [...] 15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime";

VISTO l'allegato parere dell'organo di revisione dell'ente, in ottemperanza all'art. 239, comma 1, lettera b) del D. Lgs. N° 267/2000, come modificato dall'art. 3 comma 2 bis del D.L. 174/2012;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, concernente le attribuzioni e le competenze del Consiglio Comunale;

VISTO il vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale;



Comune di Serrara Fontana

Città Metropolitana di Napoli

STAZIONE DI CURA SOGGIORNO E TURISMO ESTIVA ED INVERNALE

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile del Responsabile dei Servizi finanziari;

Tutto ciò premesso;

PROPONE DI DELIBERARE

- 1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) di approvare per l'anno 2021 le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) approvate per l'anno 2019 con deliberazione del Consiglio comunale n.02 del 29.03.2019 e costituenti allegato A alla presente;
- 3) di dare atto che il piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti per l'anno 2020 sarà determinato e approvato entro il 31 dicembre 2021;
- 4) di dare atto che il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 D. Lgs. 504/1992, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo;
- 5) di fissare le seguenti scadenze per il pagamento della Tassa Rifiuti 2021 in deroga alle scadenze previste dal Regolamento:
 - **Prima rata** – 15 AGOSTO 2021
 - **Seconda rata** – 30 SETTEMBRE 2021
 - **Terza rata** – 30 NOVEMBRE 2021
- 6) di dare atto che il responsabile del procedimento è il Sig.Cristoforo Schiano,assegnato al III Settore;
- 7) di dare atto che la presente deliberazione è efficace dal 1° gennaio 2021;
- 8) di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo della stessa nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, come disciplinato dall'art. 13 comma 15 del D.L. 201/2011;
- 9) di pubblicare la presente deliberazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata.



Comune di Serrara Fontana

Città Metropolitana di Napoli

STAZIONE DI CURA SOGGIORNO E TURISMO ESTIVA ED INVERNALE

- 10) di dare atto del parere favorevole espresso dal revisore unico dei conti dott. Russo ai sensi dell'art 239 del Tuel;
- 11) di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98;

Il responsabile del Servizio economico finanziario
Rag. Lucia Cenatiempo

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE

(ART.49, comma 1, D.Lgs. 18.08.2000, n.267)

La Sottoscritta Rag. Lucia Cenatiempo, Responsabile del servizio di Finanziario del Comune di Serrara Fontana, sulla presente proposta di deliberazione avente ad oggetto **APPROVAZIONE TARIFFE, NUMERO E SCADENZE RATE DI VERSAMENTO DELLA TASSA RIFIUTI (TA.RI.) 2021**

esprime **PARERE FAVOREVOLE** di regolarità tecnica e contabile.

Serrara Fontana, li 28.06.2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Rag. Lucia Cenatiempo

122 A

TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE

I risultati ottenuti sono riportati nella tabella sottostante.

Tariffa utenza non domestica	mq	Coefficienti Parte fissa	Tariffa fissa	Coefficienti Parte variabile	Tariffa variabile
MUSEI,BIBLIOTECHE,ESPOSIZIONI	117	0,52	1,87	4,55	1,48
CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI	181	0,74	2,65	6,50	2,09
STABILIMENTI BALNEARI E ARENILI	5.929	0,75	2,73	6,64	2,18
ESPOSIZIONI,AUTOSALONI	1.865	0,52	1,87	4,55	1,48
ALBERGHI CON RISTORANTE	30.975	1,55	5,47	13,64	4,26
ALBERGHI SENZA RISTORANTE	6.151	0,99	3,49	8,70	2,72
CASE DI CURA E RIPOSO	1.169	1,20	4,28	10,54	3,35
UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI	858	1,05	3,74	9,26	2,95
BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO	58	0,63	2,26	5,51	1,77
NEGOZI ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA, CARTOLERIA	2.330	1,16	4,13	10,21	3,25
EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO	112	1,52	5,41	13,34	4,23
ATTIVITA' ARTIGIANALI	562	1,06	3,78	9,34	2,98
CARROZZERIA,AUTOFFICINA	412	1,45	5,16	12,75	4,05
ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	1.050	0,86	3,08	7,53	2,41
ATTIVITA' ARTIGIANE DI BENI SPECIFICI	929	0,95	3,39	8,34	2,66
RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE	5.294	5,54	19,66	48,74	15,33
BAR,CAFFE',PASTICCERIA	1.726	4,38	15,56	38,50	12,12
SUPERMERCATO	174	2,80	9,96	24,68	7,79
PLURILICENZE ALIMENTARI	622	3,02	10,74	26,55	8,38
ORTOFRUTTA	0	10,88	38,54	95,75	30,04
DISCOTECHE E SALE DA GIOCO	232	1,75	6,22	15,43	4,88

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE

Le tariffe così elaborate sono riportate nella tabella sottostante:

Tariffa utenza domestica		mq	Coefficienti Parte fissa	Tariffa fissa	Coefficienti Parte variabile	Tariffa variabile
1.1	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE	36.330	0,75	1,38	1	67,23
1.2	USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI	24.445	0,88	1,61	1,4	94,10
1.3	USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI	29.067	1	1,80	2	134,40
1.4	USO DOMESTICO-QUATTRO COMPONENTI	25.440	1,08	1,95	2,2	147,85
1.5	USO DOMESTICO-CINQUE COMPONENTI	10.300	1,11	2,00	2,9	194,88
1.6	USO DOMESTICO-SEI O PIU' COMPONENTI	11.832	1,1	1,98	3,4	228,48

Tariffa utenza domestica pertinenze		Mq	Coefficienti Parte fissa	Tariffa fissa
1.1	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE	3.847	0,75	1,38
1.2	USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI	3.225	0,88	1,61
1.3	USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI	2.667	1	1,80
1.4	USO DOMESTICO-QUATTRO COMPONENTI	1.789	1,08	1,95
1.5	USO DOMESTICO-CINQUE COMPONENTI	768	1,11	2,00
1.6	USO DOMESTICO-SEI O PIU' COMPONENTI	1.035	1,1	1,98

Comune di SERRARA FONTANA

Provincia di Napoli

REVISORE UNICO DEI CONTI

Verbale n. 10 del 28 Giugno 2021

Oggetto: Parere dell'organo di Revisione sulla proposta del Responsabile del servizio economico finanziario, avente ad oggetto: "Approvazione Tariffe, numero e scadenze rate di versamento della Tassa Rifiuti (TA.RI.) 2021.

L'Organo di Revisione del Comune di Serrara Fontana (Na), dr. Russo Giovanni

Vista la proposta di delibera indicata in oggetto;

Vista la legge n. 147 del 27.12.2013 e ss. mm.ii. che comprende la disciplina della tassa per il servizio rifiuti;

Visto il Regolamento per la disciplina della tassa rifiuti che viene posto all'approvazione in pari data;

Visto il D. Lgs n. 267/2000 e s.m.i., lo Statuto Comunale, il regolamento di contabilità ed ogni altro elemento utile;

Verificato il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espresso dal Responsabile dei servizi finanziari;

Verificata la documentazione allegata alla proposta di deliberazione

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

Per l'adozione di deliberazione, da parte del Sub Commissario Prefettizio che ha assunto i poteri del Consiglio Comunale, avente ad oggetto: "Approvazione Tariffe, numero e scadenze rate di versamento della Tassa Rifiuti (TA.RI.) 2021".

Letto, confermato e sottoscritto.

IL REVISORE UNICO DEI CONTI

Dott. Russo Giovanni



Letto confermato e sottoscritto

IL SUB COMMISSARIO PREFETTIZIO

Dott.ssa Anna Annunziata



IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Maria Grazia Loffredo



ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, Co. 4, D.L.gs. 267/2000).

Dalla Residenza Municipale, li 20.06.2021



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Maria Grazia Loffredo




CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. Aff. n° 0512 del 2 LUG. 2021

Copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale on line il giorno 2 LUG. 2021 e vi rimarrà pubblicata fino al 17-07-2021 per quindici giorni consecutivi.

Dalla Residenza Municipale, li

2 LUG. 2021



L'istruttore amministrativo addetto alla pubblicazione



La presente copia è conforme all'originale

Dalla Residenza Municipale, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. ssa Maria Grazia Loffredo

